



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ATS VEN_21
Comune Capofila CITTÀ DI LEGNAGO
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442/634837-634823 - e-mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it

ATTO INFORMATICO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEI BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI” – LINEA 1.1.4 M5C2 DEL PNRR NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_21 LEGNAGO. – CUP B94H21000060006 - CIG 9682192D96.

Con la presente scrittura privata, TRA LE PARTI:

- *Dott. LUIGI DE CIUCEIS* nato a Berna (CH) il 2 maggio 1968, in qualità di Dirigente del 1° Settore “Affari Generali, legali, socio-culturali e servizi informativi comunali”, domiciliato per la carica come infra, che agisce in forza delle competenze stabilite dall'art. 107, co. 3°, del T.U. 18.08.2000, n° 267, del vigente Statuto dell'Ente e del decreto sindacale prot. 20587 del 17.05.2021, e quindi in rappresentanza del **COMUNE DI LEGNAGO**, con sede in Legnago, Via XX Settembre n. 29, codice fiscale 00597030238, di seguito denominato “Ente Appaltante – Soggetto Attuatore Capofila ATS VEN_21”;
- Sig.ra **ADELINA FRACCAROLI** nata a Verona(VR) il 22 gennaio 1960 che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante domiciliato per la carica come infra, in rappresentanza di **GRADIENTE COOPERATIVA SOCIALE** con sede in Verona (VR), Via Scuderlando n. 390-392, iscritta al Registro Imprese di Verona al n. iscrizione e Codice fiscale 02478010230 ed iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A110123 dal 24.02.2005, R.E.A. n. 241993 , la quale agisce, quale Ente capofila mandatario del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)** costituito con atto notarile di conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza in data **5 maggio 2023, Rep. n. 12.065 Racc. n. 9.142** del Dott. Vincenzo Scaduto Notaio in Bussolengo, **registrato** in Verona al n. **15079, Serie 1T, l’11 maggio 2023**, formata da essa medesima e dalla mandante: **MONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ – O.N.L.U.S.**, con sede in Badia Calavena (VR), Via Conca delle Perle n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. iscrizione e codice fiscale 01880230238, e all’Albo delle Società Cooperative al n. A109032 dal 02.03.2005, R.E.A. v. 203123; in seguito denominato “Appaltatore”.

PREMESSO CHE

- con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450 del 9 dicembre 2021, come modificato dal Decreto direttoriale n. 1 del 28 gennaio 2022 è stato adottato il Piano Operativo PNRR Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore", Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti", Sub-Investimento/Linea di Attività 1.1.4 "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burnout tra gli operatori sociali";
- per il citato **Sub-Investimento/Linea di Attività 1.1.4**, il Comune di Legnago, come Ente Capofila dell'ATS VEN_21 ha presentato, in data 29.03.2022, istanza di ammissione al finanziamento per l'intervento in oggetto, registrata al codice protocollo PROT_18610;
- in data 28.09.2022 il Comune di Legnago, come Ente Capofila dell'ATS VEN_21, è stato ammesso a finanziamento del progetto "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burnout tra gli operatori sociali", per un importo pari ad euro 120.877,90 (centoventiottocentosettantasette/novanta) IVA esclusa;
- in data 17.11.2022 con la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Amministrazione Centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, è stata sottoscritta dal Comune di Legnago, in qualità di Ente Capofila dell'ATS VEN_21, la Convenzione n. **3110 B94H21000060006**;
- il Comune di Legnago è il Soggetto Attuatore dell'intervento progettuale nonché responsabile unico nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della rendicontazione delle spese;

Atteso che:



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ATS VEN_21

Comune Capofila CITTÀ DI LEGNAGO

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)

Tel. 0442/634837-634823 - e-mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it

- con determinazione dirigenziale n. 102/1° in data 08.02.2023 si è disposto di approvare il progetto relativo al servizio di “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burnout tra gli operatori sociali”, Linea 1.1.4 del PNRR, M5C2, comprendente il Capitolato Speciale d’Appalto, la relazione tecnico illustrativa ed il formulario di progetto, per il periodo intercorrente dalla data di affidamento del predetto servizio con scadenza 31.03.2026 o successiva in caso di proroghe e/o differimenti secondo i termini previsti dalle disposizioni ministeriali, per l’importo complessivo di euro 130.706,65 di cui euro 9.828,75 per opzioni.
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 206/1° in data 22.03.2023, è stata indetta una procedura negoziata telematica per l’affidamento del servizio in oggetto, da espletarsi sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito con Legge n. 120/2020, come modificato da ultimo dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 180/2021, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli miglior rapporto qualità/prezzo a norma dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e approvata la documentazione di gara, comprendente lettera invito e modulistica;
- con lettera invito prot. n. 14014 del 22 marzo 2023, inviata agli operatori economici che avevano manifestato il loro interesse a seguito di avviso pubblico esplorativo in data 20/07/2022, prot. n. 31504, è stata avviata la procedura telematica per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, per l’importo a base di gara di euro 130,00, con oneri della sicurezza pari a zero, oltre all’Iva di legge;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 310/1° in data 25.04.2023, efficace in data 19.05.2023 ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D. Lgs. 50/2016, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato il Servizio di “Rafforzamento dei servizi sociali e di prevenzione del fenomeno dei burnout tra gli operatori sociali”, Linea 1.1.4 del PNRR, M5C2, alla **COOPERATIVA SOCIALE GRADIENTE** (capogruppo – mandataria) con sede legale in Verona, Via Scuderlando n. 390-392, C.F./P.IVA 02478010230 in **Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)** con la **COOPERATIVA SOCIALE MONTEVERDE**(mandante), con sede legale in Badia Calavena, Via Conca delle Perle n. 1, C.F./P.IVA 01880230238, che ha offerto l’importo orario di euro 129,87 Iva ed oneri di legge esclusi e pertanto per l’importo complessivo di euro 130.585,77 IVA esclusa;
- l’appalto è finanziato con i fondi dell’Unione Europea – Iniziativa Next Generation EU, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il servizio in premessa indicato è dettagliatamente descritto nei seguenti documenti:
 - Capitolato speciale d’appalto,
 - Relazione Tecnico- illustrativa,
 - Formulario di Progetto,

che qui vengono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati e che le Parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per integrale accettazione.

Art. 2 - Oggetto del servizio

1. L’Ente Appaltante - Soggetto Attuatore, come sopra rappresentato, affida all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, la realizzazione del servizio afferente il Sub-Investimento/Linea di Attività 1.1.4 “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burnout tra gli operatori sociali” a valere sulla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Setto-



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ATS VEN_21

Comune Capofila CITTÀ DI LEGNAGO

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)

Tel. 0442/634837-634823 - e-mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it

re”, Investimento 1.1 “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti” del PNRR, da svolgersi presso l’ATS VEN_21 Legnago del Distretto 3 Azienda Ulss 9 Scaligera, che comprende i seguenti Comuni dell’Ambito: Comune di Legnago – Capofila, Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Oppeano, Palù, Ronco all’Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea, Zevio.

2. Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere coerente con le indicazioni contenute nella Scheda LEPS 2.7.2 “Supervisione del personale dei servizi sociali” contenuta nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

3. Il servizio di supervisione, ai sensi del citato Piano Nazionale degli Interventi, è strutturato nelle seguenti attività:

A.1 - SUPERVISIONE PROFESSIONALE DI GRUPPO: n. 384 ore totali sul triennio così strutturate:

- target: almeno n. 70 operatori sociali;
- partecipanti per gruppo: 5/6 operatori;
- cicli di supervisione: minimo 12 nel triennio;
- durata singolo ciclo di supervisione: 32 ore;
- cadenza incontri: mensile;
- durata singolo incontro: 4 ore.

A.2 – SUPERVISIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE: n. 105 ore totali sul triennio così strutturate:

- target: almeno n. 10 operatori sociali;
- cicli di supervisione: minimo 10 nel triennio;
- durata singolo ciclo di supervisione: 10 ore;
- n. incontri: 5 a beneficiario;
- cadenza incontri individuali: mensile;
- durata singolo incontro: 2 ore.

A.3 – SUPERVISIONE DI EQUIPE: n. 380 totali sul triennio così strutturate:

- target: almeno n. 55 operatori sociali;
- partecipanti per gruppo: 3-4 operatori;
- durata ciclo di supervisione: 20 ore;
- cicli di supervisione: minimo 19 nel triennio;
- cadenza incontri: mensile;
- n. incontri: 5;
- durata singolo incontro: 4 ore.

4. Rientrano tra l'oggetto dell'appalto i servizi di cui all'opzione ex art. 10, comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, relativi alla realizzazione di percorsi di supervisione ulteriori, finalizzati all'analisi delle pratiche professionali agite dal personale dei servizi sociali, con richiamo ai LEPS indicati nella Scheda LEPS 2.7.2, secondo la DGR 1454 del 08.11.2022.

5. Ai fini del raggiungimento dei target, i destinatari del servizio sono n. 125 operatori sociali e socio- sanitari identificati nello specifico all’art. 2 del C.S.A. e secondo il modello d’integrazione socio-sanitaria previsto dalla Regione Veneto.

Articolo 3 - Durata, estensione, quinto d’obbligo e varianti

1. Ai sensi dell’art. 4 del C.S.A. la durata del presente appalto è stabilita con decorrenza dalla data di consegna del servizio fino al 31.03.2026 o scadenza successiva in caso di proroghe e/o differimento dei termini di cui alle disposizioni ministeriali.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ATS VEN_21
Comune Capofila CITTÀ DI LEGNAGO
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442/634837-634823 - e-mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it

2. In data 02.05.2023, con verbale prot.n. 19771 del 02.05.2023 in atti, è stata effettuata la consegna anticipata del servizio, nelle more di stipula del contratto, stabilendo la data di avvio del servizio dal 02.05.2023.
3. L'Ente Appaltante - Soggetto Attuatore, qualora nel corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni del contratto medesimo. All'Appaltatore spetta il corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite non potendo far valere il diritto alla risoluzione contrattuale né alcun diritto a titolo di compenso, rimborso o indennità di sorta.
4. Ogni eventuale modifica e variante al presente contratto dovrà essere previamente approvata e/o disposta dalla stazione appaltante. Si rinvia alla disciplina dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Articolo 4 – Pagamenti, Fatturazione e Modalità di Rendicontazione

- 1.1 Il corrispettivo che sarà corrisposto all'Appaltatore è quello individuato a norma dell'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.
2. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura elettronica secondo le modalità previste dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, ed ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24.12.2008, n. 244, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni affidate in appalto e della regolarità contributiva dell'Appaltatore mediante acquisizione del DURC. Le fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni:
 - Codice univoco ufficio: **S741BI** - Ufficio Servizi Generali
 - **CIG 9682192D96;**
 - **CUP B94H21000060006;**
 - dicitura “ **Progetto finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – PNRR M5C2 – I 1.1.4**”;
 - numero e data della determinazione di impegno della spesa;
 - gli estremi del contratto;
 - “Scissione dei pagamenti” previsto dall'art. 1, co. 629 lettera b) Legge n. 190/2014 (legge stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972
3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle singole fatture elettroniche mediante bonifico sul conto corrente comunicato dall'Appaltatore con nota presente agli atti.
L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione all'Ente appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 5 – Revisione prezzi

1. E' prevista l'applicazione della clausola di revisione dei prezzi, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del D.L. 27.01.2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022. Per il primo anno del contratto i prezzi sono fissi ed invariabili. La revisione è ammessa dal secondo anno. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, si farà riferimento alla variazione media percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. La variazione dell'indice



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ATS VEN_21
Comune Capofila CITTÀ DI LEGNAGO
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442/634837-634823 - e-mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it

FOI utilizzata è quella media annua riferita all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 6 – Inadempienze, penalità e modalità di contestazione

1. Per l'inottemperanza delle prescrizioni contrattuali relativamente a inadempimenti o inosservanza delle indicazioni fissate dall'Ente Appaltante – Soggetto Attuatore e/ o previste nel capitolato, si applicano le penali indicati nell'art. 15 del C.S.A.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione per iscritto dell'inadempienza, verso cui l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro un massimo di 5 giorni lavorativi dalla notifica, a mezzo pec, della contestazione da parte dell'Ente appaltante.

2. Le penalità poste a carico dell'Appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute, operando detrazioni sulle fatture emesse per i servizi eseguiti, in mancanza provvederà ad escutere la cauzione definitiva la quale dovrà essere reintegrata ai sensi di quanto previsto nel C.S.A.

Articolo 7 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi da assumere con il presente atto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. **4867110100705** rilasciata in data **06.07.2023** dalla Compagnia **ASSIMOCO S.p.A.** Agenzia **Eurostar Assicurazioni s.r.l.**, somma garantita euro **13.058,58**, adeguata alla percentuale di ribasso offerto, che il Responsabile del Comune dichiara conforme e valida in segno di accettazione.

2. La predetta garanzia è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità indicati dall'art. 103, commi 1 e 5, del D. Lgs. 50/2016.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, l'Ente Appaltante ha diritto di rivalersi sulla suddetta cauzione. L'Ente appaltante può, inoltre, richiedere all'Appaltatore di reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli viene assegnato.

Articolo 8 – Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore ha prodotto la polizza di assicurazione n. **94861400100089** emessa dalla Compagnia **ASSIMOCO S.p.A.**, Agenzia **Eurostar Assicurazioni s.r.l.**, che copre i danni di esecuzione e la R.C.T., avente i massimali indicati all'articolo 21 del Capitolato, che il Responsabile del Comune dichiara valida e conforme in segno di accettazione.

2. Ai sensi dell'art. 21 del C.S.A. l'Appaltatore ha prodotto idonea copertura assicurativa, polizza n. **4865800100706** emessa in data **07.07.2023** dalla Compagnia **ASSIMOCO S.p.A.**, Agenzia **Eurostar Assicurazioni s.r.l.**, contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle varie attività e per la responsabilità civile terzi a favore degli operatori impiegati, compresi eventuali volontari, in relazione alla responsabilità indicate.

Articolo 9 – Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di non avvalersi della facoltà di subappalto.

3. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui all'art. 19 del C.S.A., l'Ente Appaltante-Soggetto Attuatore avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ATS VEN_21
Comune Capofila CITTÀ DI LEGNAGO
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442/634837-634823 - e-mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it

Articolo 10- Obblighi generali dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto e contenuti nella proposta tecnica presentata in sede di gara quale propria offerta tecnica che qui sono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati.
2. L'Appaltatore si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente contratto approntando ogni misura necessaria per il rispetto del dettato normativo vigente con particolare riferimento al rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, in particolare:
 - il principio di parità di genere
 - l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani
 - il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging)
3. L'Appaltatore si obbliga altresì, ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente Appaltante - Soggetto Attuatore e garantendo il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, compresi quelli finanziari, stabiliti nel PNRR.
4. E' richiesto all'Appaltatore il dovere di assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo complessivo sul conseguimento di milestone e target stabiliti nel PNRR.
5. E' fatto obbligo per l'Appaltatore di avvalersi di professionista qualificato e professionalmente idoneo alle prestazioni contrattuali da eseguire, dovendo lo stesso personale possedere i requisiti di cui l'art. 1.2 del C.S.A.
6. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto oltre ad ogni attività necessaria per l'attivazione e prestazione degli stessi e del corretto adempimento delle obbligazioni dovute.

Articolo 11- Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei lavoratori

1. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Cooperative Sociali e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
3. Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo:
 - a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
 - b) di rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai CCNL ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
4. Il pagamento dei corrispettivi da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del medesimo decreto.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 4, trova



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ATS VEN_21
Comune Capofila CITTÀ DI LEGNAGO
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442/634837-634823 - e-mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it

applicazione la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Ai sensi degli artt. 18 del D. Lgs. 81/2008 e 5 della L. 136/2010, il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, esposta in modo ben visibile, contenente le generalità e la fotografia del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione.

Detto impegno viene assunto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1381 C.C. anche per le eventuali imprese subappaltatrici autorizzate.

In caso di lavori in subappalto, la tessera del personale del subappaltatore dovrà altresì gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. La tessera del lavoratore autonomo dovrà riportare anche l'indicazione del committente.

Articolo 12 – Rappresentanza dell'Appaltatore

1. Per tutti i rapporti con l'Ente Appaltante, l'Appaltatore designa quale Responsabile Unico e Rappresentante la Sig.ra **ADELINA FRACCAROLI** alla quale vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto e quanto previsto dall'art. 10 del C.S.A. ivi compreso quello di riscuotere e di rilasciare quietanze, come risulta dalla visura camerale, in atti dell'Ente.

3. La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del precedente comma, non avrà effetto nei confronti dell'Ente Appaltante, finché non sarà stata a quest'ultimo comunicata mediante pec.

4. Ogni rapporto intercorrente tra l'Ente Appaltante- Soggetto Attuatore e l'Appaltatore, in ordine alla prestazione contrattuale in oggetto, verrà curato dal Comune di Legnago in qualità di Soggetto Attuatore Capofila ATS VEN_21 Ufficio Servizi Sociali e il responsabile nominato ai sensi del presente articolo.

Articolo 13 - Risoluzione

1. L'Ente Appaltante - Soggetto Attuatore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione dello stesso. In tal caso all'Appaltatore non spetta alcun indennizzo e l'Ente appaltante ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato all'Ente stesso.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che trovano altresì applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di cui l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 14 – Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto può, inoltre, essere risolto di diritto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nei casi indicati dall'art. 16 del del C.S.A., nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 15 – Recesso

1. L'Ente appaltante – Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere nei casi e con le modalità indicate dall'art. 109 del Codice dei contratti e come indicato all'art. 17 del C.S.A.

2. In caso di recesso dell'Appaltatore, l'Ente Appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva.

Articolo 16 – Controversie

1. La definizione delle controversie tra Ente appaltante e Appaltatore è disciplinata dall'art. 25 del Capitolato. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di **Verona**.

3. I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto operano di



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ATS VEN_21
Comune Capofila CITTÀ DI LEGNAGO
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442/634837-634823 - e-mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it

pieno diritto senza obbligo dell'Ente appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore.

Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.
2. L'Appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della sua controparte (subappaltatore/sub-contraente) ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di in-casso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Legnago dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.
4. Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il **CIG 9682192D96** e il **CUP B94H21000060006**.

Art. 18 – Codice di Comportamento

1. L'Appaltatore si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello dell'Ente approvato con deliberazione di Giunta n. 12 del 02.02.2021 di cui dichiara di avere ricevuto copia.
2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 19 – Adempimenti relativi al "Patto di integrità" e al Protocollo d'Intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti, relative al **"Patto di integrità"** ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore dei contratti pubblici e volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati, approvato dal Comune di Legnago con deliberazione di Giunta n. 31 del 6 febbraio 2019.

Le condizioni sono tutte note avendo le parti contraenti sottoscritto per accettazione il Patto suddetto, depositato in atti d'ufficio.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, l'Appaltatore è a conoscenza che a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011, il presente contratto si intende risolto.
3. L'Appaltatore si impegna altresì ad inserire analogha clausola contrattuale in ordine al rispetto del Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago negli eventuali subappalti, sub-contratti ovvero contratti collegati, pena la mancata autorizzazione del subappalto.
4. L'Appaltatore dichiara di conoscere e s'impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nel **Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Comune di Legnago con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona**, e agli obblighi informativi e di collaborazione che dallo stesso derivano. Il Protocollo, al fine di rafforzare le azioni a tutela



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ATS VEN_21
Comune Capofila CITTÀ DI LEGNAGO
Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442/634837-634823 - e-mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it

della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse pubbliche - in particolare quelle destinate al PNRR - prevede specifici obblighi di collaborazione e informativi tra i due Enti. Il Protocollo è reso disponibile sul sito internet comunale, nella sezione Amministrazione trasparente / disposizioni generali/ atti generali/ "Patto d'integrità e Protocolli d'intesa" (<https://www.comune.legnago.vr.it/c023044/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/11>).

Art. 20 - Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

1. Nello svolgimento dell'attività contrattualizzata, l'Appaltatore dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 7 del Capitolato, mettendo in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso dall'Ente, è responsabile dell'eventuale violazione dei dati dei soggetti terzi e sarà obbligato a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia alla Pubblica Amministrazione che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

2. L'Ente Appaltante – Soggetto Attuatore, quale titolare dei dati personali, con provvedimento agli atti dell'Ufficio contratti, designa l'Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente come implicita ed indiretta conseguenza delle attività e finalità strettamente inerenti allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto. Tale designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del presente contratto, compresi eventuali rinnovi o proroghe, fino alla scadenza o revoca. Per quanto riguarda gli obblighi e i diritti, nonché le modalità di trattamento dei dati e la custodia dello stessi si rinvia al provvedimento di designazione.

3. Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato o trasmesso al Soggetto Partner ed elaborati dall'Amministrazione Procedente, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà dell'Ente.

Art. 21 – Disposizioni anticorruzione

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal comma citato determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

2. L'Appaltatore si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello dell'Ente approvato con deliberazione di Giunta n.12 del 02.02.2021 di cui dichiara di avere ricevuto copia.

3. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 22 - Spese contrattuali e registrazione

1. Tutte le spese derivanti dal presente contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



ATS VEN_21

Comune Capofila CITTÀ DI LEGNAGO

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (VR)

Tel. 0442/634837-634823 - e-mail: ats.ven21@comune.legnago.vr.it

2. La presente scrittura privata, contenendo prestazioni soggette al pagamento dell'I.V.A., verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è **esente da imposta di bollo ai sensi del l'art. 82 comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.**

Il presente atto è stipulato in modalità elettronica, su supporto informatico reso non modificabile, sottoscritto dalle parti come indicato in calce.

Al perfezionamento del contratto, a seguito della sottoscrizione digitale da parte del Comune, al contratto verrà assegnato un numero progressivo annuo di scrittura privata.

Letto, approvato e sottoscritto

per L'APPALTATORE: Presidente del C.D.A - Sig.ra Adelina **FRACCAROLI** – firmato digitalmente

per L'ENTE APPALTANTE: Dirigente del Settore 1° - Dott. Luigi **DE CIUCEIS** – firmato digitalmente